

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori di Cure primarie

Ai Direttori dei Dipartimenti Materno-Infantili

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica

Ai Direttori UONPIA

Alle OOSS dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale dell'Emilia-Romagna

e p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche paritarie

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche iscritte al registro regionale delle scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna

Oggetto: chiarimento in merito alla certificazione di esonero dall'uso delle mascherine nelle scuole.

A seguito di alcune segnalazioni relative al rilascio di certificazioni non accuratamente motivate per l'esonero nei bambini dall'uso delle mascherine durante la frequenza scolastica, chiariamo quanto segue:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel. 051.527.7549/7161/7163

dgsan@regione.emilia-romagna.it
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

i riferimenti normativi e i pareri vigenti sul tema sono:

1. le indicazioni riportate in tutti i DPCM contenenti *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, che affermano che sono esclusi dall'obbligo di utilizzare le mascherine in luoghi chiusi i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
2. la nota prot. n. 42458 del 29 dicembre 2020 (doc. 14) del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, che avrebbe escluso “in modo chiaro e netto”, che l'utilizzo delle mascherine durante l'orario scolastico possa comportare pregiudizi alla salute fisica e psichica dei minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
3. il parere del CTS che, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma “pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. [...] Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.

Su questa base, al fine di garantire la massima sicurezza in questo avvio di nuovo anno scolastico sia al personale scolastico che agli alunni e alle loro famiglie, si ribadisce l'importanza di utilizzare le mascherine durante la permanenza nei locali scolastici secondo le indicazioni ministeriali, per tutta la popolazione di studenti dai 6 anni di età.

In caso occorra una di quelle rarissime condizioni che ne controindicano l'uso, la richiesta di esonero dovrà essere compilata dal medico curante del bambino (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale che lo ha in carico). Se la condizione certificata non è riconosciuta dal referente sanitario COVID per la scuola come evidentemente controindicante l'uso della mascherina, la produzione della documentazione scientifica a sostegno della certificazione, la cui validità verrà valutata dal referente sanitario COVID per la scuola, sarà a carico del medico che ha prodotto il certificato.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)